

## Edizione di giovedì 28 agosto 2014

### IMPOSTE SUL REDDITO

[Più semplice per il professionista la gestione delle spese anticipate dal committente](#)  
di Sergio Pellegrino

### IVA

[Le nuove regole Iva in materia di editoria](#)  
di Fabio Pauselli

### IVA

[Obblighi Iva per gli acquisti di beni da San Marino](#)  
di Marco Peirolo

### CONTROLLO

[Collegio sindacale in fase di “assestamento”](#)  
di Giovanni Valcarenghi

### AGEVOLAZIONI

[Cala il sipario sul business delle rinnovabili?](#)  
di Luigi Scappini

### BUSINESS ENGLISH

[ADR e Arbitration: Come tradurre ‘lodo arbitrale’ in inglese?](#)  
di Eugenio Vaccari, Stefano Maffei

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Più semplice per il professionista la gestione delle spese anticipate dal committente**

di Sergio Pellegrino

Nell'[editoriale](#) di lunedì ho messo in evidenza l'attesa che abbiamo nei confronti dell'emanazione del **decreto semplificazioni** da parte del Governo.

Fra di esse una riguarda direttamente noi **professionisti** e dovrebbe porre fine ad una problematica quanto mai "fastidiosa" in relazione al trattamento fiscale da riservare alle **somme eventualmente anticipate dal committente** per lo svolgimento delle nostre prestazioni.

Quando siamo **in trasferta** e sosteniamo spese di vitto e alloggio, la **deducibilità integrale** delle stesse passa attualmente per una **complessa procedura che pone in capo a imprese e professionisti tortuosi adempimenti**.

La disposizione del **quinto comma dell'art. 54 del Tuir** oggi prevede infatti che le spese di vitto e alloggio siano integralmente deducibili quando sono **sostenute dal committente per conto del professionista e vengono da questo addebitate in fattura**; altrimenti sono soggette alla **doppia "limitazione"** prevista in linea generale dalla norma, potendo essere dedotte nei limiti del **75% del loro importo** e per l'ammontare complessivo massimo del **2% dei compensi percepiti** nel periodo d'imposta.

L'Agenzia ci ha messo del "suo" per complicare ulteriormente lo scenario, fornendo, nella **circolare 28/E/2006**, indicazioni operative così complicate da sembrare quasi finalizzate a "stimolare" gli interessati ad "accontentarsi" della deduzione parziale.

Riassumiamo i passaggi:

- la fattura di vitto e alloggio deve essere intestata al committente, indicando come beneficiario della prestazione il professionista;
- viene pagata dal committente, che però la deve considerare contabilmente alla stregua di un'anticipazione;
- il committente trasmette al professionista il documento e questi deve aggiungere in fattura l'importo in questione (che naturalmente non sarà incassato);
- ricevuta la fattura del professionista con l'indicazione della spesa di vitto e alloggio, il committente può dedurre il costo;

- il professionista a sua volta dedurrà il costo, senza alcuna limitazione, al momento dell'incasso delle proprie competenze.

Tutto davvero troppo complicato.

Il decreto semplificazioni prevede allora una riscrittura del secondo periodo del comma 5 dell'art. 54 del Tuir, che stabilirà che *“le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”*.

In questo modo tutti i problemi, sia per il committente che per il lavoratore autonomo, saranno risolti: il committente dedurrà il costo (a condizione ovviamente di dimostrarne l'inerenza), mentre per il professionista quella spesa non avrà più rilevanza né come compenso in natura né come costo da dedurre in modo “tortuoso”.

L'Erario, ovviamente, **non ci perde nulla**, visto che tutto si risolveva in una **partita di giro**, come evidenziato dalla relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto.

L'estensore della norma, in ossequio con le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, ha correttamente previsto che la modifica dispieghi la propria efficacia a partire dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015**, ma essendo un cambiamento che semplifica la vita dei contribuenti c'è da augurarsi che la sua applicazione, magari in via interpretativa da parte dell'Agenzia, sia invece immediata.

## IVA

---

### ***Le nuove regole Iva in materia di editoria***

di **Fabio Pauselli**

L'Agenzia delle Entrate, con la corposa [Circolare 23/E del 24 luglio 2014](#), ha fornito chiarimenti sul **trattamento Iva per le vendite di prodotti editoriali** effettuate dal 1.01.2014, alla luce delle novità introdotte **dal D.L. n. 63/2013**. In particolare vi sono alcune modifiche al regime semplificato, c.d. "monofase", di imposizione e riscossione dell'Iva per il commercio, nel territorio dello Stato, di quotidiani, periodici, libri e relativi supporti integrativi e cataloghi. Il documento di prassi, inoltre, si sofferma sulla **nuova definizione di supporto integrativo**, specificando quale aliquota Iva sia da applicare ai prodotti editoriali venduti in abbinamento a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione.

Come noto, con il regime semplificato, riguardante il commercio di quotidiani, periodici, cataloghi, libri e supporti integrativi, l'Iva si calcola in **relazione al numero delle copie vendute, consegnate o spedite**, diminuito di una percentuale a titolo di resa (pari al 70% per i libri e all'80% per i giornali quotidiani e periodici). L'imposta è dovuta dall'editore in base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale. In assenza di quest'ultimo si applicherà il regime ordinario, non rendendosi applicabile quello speciale. Nella nuova definizione di **supporto integrativo**, dal 1° gennaio 2014 rientrano "...i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente".

Ai supporti integrativi si applica il regime speciale con le stesse modalità previste per i libri, cioè con forfetizzazione della resa e aliquota Iva ridotta del 4%. La nuova disciplina Iva, modificando la definizione di supporto integrativo, limita l'applicazione del regime speciale alla sola cessione di **supporti integrativi che presentano carattere di complementarità rispetto al prodotto editoriale** cui sono abbinati, venduti a un prezzo indistinto e non commercializzabili separatamente. Viceversa, in caso di quotidiani, periodici e libri **venduti insieme a beni diversi dai supporti integrativi**, con prezzo indistinto e in unica confezione, dal primo gennaio 2014 l'imposta si applica con l'aliquota propria per ciascuno dei beni ceduti e non più con quella del regime speciale. Inoltre l'Iva si applicherà nei modi ordinari nel caso in cui il costo del bene venduto insieme al prodotto editoriale **superà il 50% del prezzo dell'intera confezione**.

Il regime speciale si applica anche ai **libri registrati su Cd, Cd-rom o qualsiasi supporto fisico**

**analogo**, che riproduca le informazioni contenute nei libri stampati (ad esempio gli audiolibri). Invece sono esclusi dal regime semplificato tutti supporti fisici che riproducono **esclusivamente suoni e voci senza alcun collegamento a un libro stampato**.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito che i **prodotti diffusi per via telematica e oggetto di e-commerce diretto** (ad esempio gli *e-book*) sono da considerarsi, ai fini Iva, come prestazioni di servizi e, in quanto tali, non soggetti al regime speciale. In tal caso l'Iva deve essere pagata con aliquota ordinaria al 22%.

## IVA

---

### ***Obblighi Iva per gli acquisti di beni da San Marino***

di Marco Peirolo

In un precedente intervento ([Obblighi IVA delle cessioni di beni verso San Marino](#)) è stata esaminata la disciplina IVA delle cessioni di beni verso operatori sammarinesi. A completamento dell'analisi del regime IVA dei rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, si forniscono ora alcune indicazioni sugli adempimenti connessi agli acquisti di beni provenienti da San Marino, che – si ricorda – **non fa parte del “territorio della Comunità”**, come definito dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

I Titoli II e III del D.M. 24 dicembre 1994 distinguono a seconda che le cessioni di beni verso l'Italia siano effettuate **con o senza addebito dell'imposta**, in fattura, da parte dell'operatore sammarinese.

Nella prima ipotesi (**cessioni con addebito dell'imposta**):

- gli **operatori economici sammarinesi** che cedono beni ad operatori economici, ovvero ad enti non commerciali titolari di partita IVA, anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono (art. 8 del D.M. 24 dicembre 1993):

1. emettere fattura in quattro esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
2. indicare sulla fattura l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario in relazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni poste in essere;
3. ai fini della liquidazione e del versamento dell'IVA, presentare all'ufficio tributario di San Marino i quattro esemplari della fattura, accompagnati da un elenco riepilogativo redatto in quattro esemplari;
4. versare all'ufficio tributario di San Marino la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA risultante sull'elenco riepilogativo;
5. trasmettere al cessionario italiano l'originale della fattura restituita dall'ufficio tributario di San Marino appositamente perforata e timbrata dall'ufficio stesso, nonché “integrale” dall'ufficio delle Entrate di Pesaro;

- **l'ufficio tributario di San Marino** deve (art. 10 del D.M. 24 dicembre 1993):

- 1) perforare con datario e timbrare con impronta a secco le fatture;

2) acquisire i dati relativi alle singole fatture, nonché compilare e presentare gli elenchi riepilogativi. Spetta, in particolare, allo stesso ufficio trasmettere all'Amministrazione finanziaria italiana i dati relativi agli scambi effettuati dagli operatori sammarinesi con gli acquirenti italiani; tale trasmissione deve essere effettuata, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, attraverso la presentazione dei modelli INTRASTAT;

3) prendere in consegna le somme corrispondenti all'ammontare dell'IVA;

4) trasmettere all'ufficio delle Entrate di Pesaro, entro 15 giorni dal ricevimento:

– tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi elenchi riepilogativi compilati dai cedenti sammarinesi;

– una distinta analitica di trasmissione accompagnata da una nota in due esemplari;

– un assegno circolare pari all'ammontare dell'IVA risultante nella distinta medesima;

5) effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta, un versamento integrativo, a favore dell'ufficio delle Entrate di Pesaro, dell'imposta pagata, qualora inferiore a quella liquidata dal medesimo ufficio;

6) consegnare, per i successivi adempimenti, le fatture restituite dall'ufficio delle Entrate di Pesaro agli operatori economici sammarinesi;

- **l'ufficio delle Entrate di Pesaro**, entro i 15 giorni successivi a quello al ricevimento della suddetta documentazione, deve (art. 11 del D.M. 24 dicembre 1993):

1. liquidare l'imposta dovuta;
2. rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento del tributo mediante emissione di bolletta;
3. annotare gli estremi della bolletta e l'ammontare dell'imposta liquidata sui tre esemplari delle fatture, nonché sui corrispondenti elenchi riepilogativi;
4. restituire all'ufficio tributario di San Marino l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi riepilogativi, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
5. trattenere agli atti una copia delle fatture quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo;
6. richiedere all'ufficio tributario di San Marino l'integrazione dell'imposta versata qualora inferiore a quella liquidata;
7. rimborsare all'ufficio tributario di San Marino eventuali somme versate in eccedenza rispetto alla liquidazione, nonché l'imposta pagata relativa ad operazioni non andate a buon fine;

- il **cessionario italiano, soggetto IVA** (art. 12 del D.M. 24 dicembre 1993):
  1. deve annotare le fatture originali nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972);
  2. può operare, ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa;
  3. non è tenuto a compilare il modello INTRA 2-bis.

Nella seconda ipotesi (**cessioni senza addebito dell'imposta**):

- gli **operatori economici sammarinesi** che cedono beni ad operatori economici, ovvero enti non commerciali titolari di partita IVA, anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono (art. 13 del D.M. 24 dicembre 1993):
  1. emettere fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
  2. presentare all'ufficio tributario di San Marino le tre fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre copie;
  3. trasmettere al cessionario italiano un esemplare della fattura restituito dall'ufficio tributario di San Marino;
- l'**ufficio tributario di San Marino** appone sulle fatture ricevute il timbro a secco circolare e restituisce al cedente sammarinese due esemplari delle fatture (art. 15 del D.M. 24 dicembre 1993);
- il **cessionario italiano, soggetto IVA**, deve (art. 16 del D.M. 24 dicembre 1993):
  1. applicare l'imposta a norma dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, indicandone l'ammontare sull'originale della fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese;
  2. annotare la fattura integrata nei registri delle fatture emesse e degli acquisti, di cui – rispettivamente – agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti;
  3. comunicare all'Agenzia delle Entrate gli acquisti in esame utilizzando il modello di comunicazione polivalente, nel qual caso la comunicazione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione (provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013).

## CONTROLLO

---

### **Collegio sindacale in fase di “assestamento”**

di **Giovanni Valcarenghi**

La definitiva versione del [DL 91/2014](#), a seguito della approvazione della legge 116 del 11 agosto 2014, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto scorso, impone di **riprendere il tema dell'organo di controllo delle società a responsabilità limitata**. Le nuove disposizioni sono entrate **in vigore dallo scorso 21 agosto**, giorno successivo alla pubblicazione in GU.

Infatti, **l'articolo 20** del richiamato decreto:

- da un lato, modificando l'articolo 2327 del codice civile, **riduce l'ammontare minimo del capitale sociale delle SPA**, portandolo da 120 a 50.000 euro (comma 7);
- dall'altro, abrogando il secondo comma dell'articolo 2477, **elimina il caso di obbligatorietà dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata che hanno un capitale sociale almeno pari a quello delle SPA** che, per effetto della modifica di cui al precedente punto, sarebbe sceso ad oltre la metà della soglia precedente (comma 8).

Quindi, **l'obbligo di nomina** dell'obbligo di controllo delle SRL **rimane vigente** al solo **ricorrere delle previsioni del terzo comma dell'articolo 2477**, vale a dire: l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, il controllo di una società tenuta alla revisione legale dei conti ed il superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti previsti dall'articolo 2435-bis, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata (i parametri rilevanti sono il totale dell'attivo, l'ammontare dei ricavi ed il numero medio dei dipendenti).

**Sin qui nulla di nuovo** rispetto alle precedenti versioni del decreto 91, se non fosse che in sede di **conversione** è stato aggiunto, al medesimo comma 8, un secondo periodo, che prevede che *la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca*.

Il passo in più si rinviene proprio in questa previsione, con la quale si è, per un verso, **accolto il disagio degli operatori** che si trovano sempre disorientati in merito alla sorte degli organi di controllo in carica, allorquando ne venga meno l'obbligatorietà di nomina e, per altro verso, si è **manifestato in modo chiaro ed evidente l'intento del Legislatore** (più o meno discutibile) in merito alla necessità **di alleggerimento degli oneri “amministrativi” delle piccole e medie imprese**.

Peraltro, le nuove previsioni vanno adeguate con **la recente modifica** che ha interessato sempre l'articolo 2477 del codice civile, quella cioè, che ha introdotto la **possibilità di nomina del sindaco unico o del revisore unico**.

Mentre ancora non è stato chiarito in modo definitivo l'ambito delle competenze dell'organo di controllo, ecco che arriva una sforbiciata che potrebbe ridurre le ipotesi dubbie; lo scenario, peraltro, appare abbastanza particolare se solo si considera che una SRL con capitale di 200.000 euro potrebbe essere sformata di organo di controllo (se non supera gli altri parametri), mentre la SPA ne deve essere sempre dotata. E' questo un importante elemento da tenere in considerazione **quando si consiglia la veste societaria da assumere** per la realizzazione di una nuova iniziativa ed anche quando si **valuta l'opportunità di porre in essere una trasformazione omogenea**.

Non tutti i problemi, però, sono materialmente risolti; infatti, la circostanza che la norma individui il **ricorrere di una giusta causa di revoca non determina**, almeno apparentemente, **alcun automatismo**. Infatti, escludendo il caso del revisore (per il quale la revoca è specificamente regolata dalle disposizioni del D. Lgs. 39/2010 e dalle norme di attuazione del DM 28.12.2012 n.261), il caso della revoca del sindaco è regolata dal **comma 2 dell'articolo 2400 del c.c.**, ove viene previsto che sia **necessaria una decisione dei soci ed una approvazione della delibera da parte del Tribunale**, previo ricorso ai sensi dell'articolo 737 del c.p.c.

Anche **le norme di comportamento del Collegio sindacale**, elaborate dal CNDCEC, prevedono che *la deliberazione che dispone la revoca del sindaco ... deve essere approvata dal competente tribunale, sentito il soggetto interessato. La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo*.

**Non si tratta, dunque, di una passeggiata**, con la conseguenza che vi è da auspicarsi l'introduzione di disposizioni speciali ad hoc che regolino in modo spedito la casistica, tanto nell'interesse degli operatori che dei Tribunali.

Per restare dalla parte della semplicità, si potrebbe riscontrare che, ove la **fine del mandato sia prossima** (magari con l'approvazione del bilancio 2014), vi sarà da valutare attentamente la opportunità di attivazione della procedura; inoltre, posto che si è dinnanzi ad una situazione che difficilmente risulta modificabile, si **potrebbe anche ricorrere alla dimissione spontanea** dell'organo di controllo, con conseguente venir meno dell'obbligo di nuova nomina.

## AGEVOLAZIONI

---

### **Cala il sipario sul business delle rinnovabili?**

di Luigi Scappini

Il settore relativo alla produzione dell'energia da **fonti rinnovabili**, in quest'ultimo anno è stato oggetto di **interventi chiarificatori** (forse tardivi) e, di recente, di un corposo *restyling* sia per quanto attiene gli aspetti strettamente fiscali che quelli relativi ai contributi garantiti dallo Stato a supporto di coloro che investono in energia pulita.

In un precedente **intervento** ci eravamo occupati delle modifiche introdotte a mezzo dell'**articolo 22, comma 1 del DL n.66/2014** (il cosiddetto "Decreto Renzi") nel settore della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da parte degli imprenditori e delle società agricole, rilevando come si fosse assistito a una vera e propria stretta al settore.

Ebbene, come se non bastasse, il Legislatore è nuovamente intervenuto in senso restrittivo prevedendo, con l'**articolo 26 del D.L. n. 91/2014**, il cosiddetto "**Decreto crescita**", convertito con Legge n. 116, pubblicata sul S.O. n. 72/L della Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014, una **rimodulazione** integrale, con decorrenza **1° gennaio 2015**, delle **tariffe incentivanti** garantite ai produttori di energia da fonte fotovoltaica e annunciando, con l'articolo 25-bis, una revisione anche per quanto riguarda la disciplina dello scambio sul posto, una delle modalità a disposizione del titolare di un impianto fotovoltaico che produce energia elettrica per poter cedere l'energia prodotta in esubero (per approfondimenti in merito al trattamento fiscale si rimanda a L. Caramaschi e L. Scappini "*Impianti fotovoltaici : evoluzione del trattamento contabile e fiscale applicabile al Servizio di Scambio sul Posto (SSP)*" in Circolare tributaria n.3/2012).

Partendo da quest'ultimo, come anticipato, l'**articolo 25-bis** del D.L. n. 91/2014, introdotto *ex novo* in sede di conversione in legge del decreto, prevede che per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica, la soglia di applicazione per lo **scambio sul posto** è elevata a **500 kW** di fatto escludendo tale sistema per tutti gli impianti di tipo "domestico".

Ma le novità più rilevanti, come anticipato, sono contenute nel successivo articolo 26, integralmente riscritto in sede di conversione, ove è realizzata una **rimodulazione**, con decorrenza 1° gennaio 2015, degli incentivi originariamente concessi agli investitori e sui quali sono stati costruiti i relativi *business plan*.

Infatti, gli operatori con **impianti di potenza nominale superiore a 200 kW**, dovranno scegliere,

nel termine del **30 novembre 2014**, tra una delle seguenti opzioni:

1. **allungamento** del periodo di erogazione degli incentivi **da 20 a 24 anni**, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, con conseguente riduzione percentuale della tariffa spettante in funzione del periodo di fruizione rimanente, come da tabella allegata al decreto;
2. **mantenimento** dell'erogazione su base **ventennale**, con **rimodulazione** della **tariffa** in 2 fasi: una prima di riduzione dell'incentivo a cui ne segue un'altra con rimodulazione al rialzo. In questo caso le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del MiSE, sentita l'AEEG, da emanare entro il 1° ottobre 2014;
3. **mantenimento** dell'erogazione degli incentivi su base **ventennale** con **riduzione** della **tariffa** per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti percentuali:
  - 6% per gli impianti con potenza nominale compresa tra 200 kW e 500 kW;
  - 7% per quelli con potenza nominale compresa tra 500 kW e 900 kW e
  - 8% per quelli con potenza nominale superiore a 900 kW.

Per espressa previsione normativa, se l'operatore non esplicita la propria opzione, si applica quest'ultima.

Nel caso di riconoscimento delle **tariffe onnicomprensive** ex D.M. 5 maggio 2011 le riduzioni previste nell'allegato al decreto si applicano alla **sola componente incentivante**.

Il Legislatore consci delle contrazione, in termini di ricavi attesi, che determinerà tale rivoluzione, con impatto diretto sui *business plan* calcolati in sede di realizzazione dell'intervento, ha previsto la **possibilità** di **recedere** dai **finanziamenti accessi**, impegnando il Governo, ai sensi del comma 11 “*ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati*”.

Ma le novità, purtroppo, non sono finiscono, infatti, l'**articolo 25**, come se non bastasse, introduce un ulteriore balzello in capo ai virtuosi produttori di energia pulita: a decorrere dal **1° gennaio 2015** gli **oneri** sostenuti dal **GSE** per lo svolgimento delle **attività di gestione**, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono **a carico dei beneficiari** delle medesime attività, incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW. Tali oneri saranno determinati su proposta dello stesso GSE al Ministro dello sviluppo economico e saranno **validi per un triennio**.

## BUSINESS ENGLISH

---

### ***ADR e Arbitration: Come tradurre ‘lodo arbitrale’ in inglese?***

di Eugenio Vaccari, Stefano Maffei

Sempre più spesso i professionisti italiani si trovano a **difendere i propri clienti** non in aule giudiziarie (*courtrooms*) bensì nelle sale dedicate agli arbitrati delle Camere di Commercio italiane o straniere. Da più di un decennio ormai, è innegabile il successo dei **meccanismi stragiudiziali di risoluzione delle liti**, che in inglese sono definiti *Alternative Dispute Resolution Mechanisms*, da cui l'acronimo ADR.

Il più autorevole meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle liti è senza dubbio l'**arbitrato** (*arbitration*), una procedura in cui *the parties to a dispute refer it to arbitration by one or more persons, and agree to be bound by the arbitration decision* (le parti di una controversia accettano di risolverla per il tramite di uno o più arbitri e di essere vincolati dalla decisione all'esito dell'arbitrato).

L'arbitrato è vantaggioso, per esempio, quando le parti di un contratto hanno nazionalità diversa. Costoro potranno scegliere la ‘legge applicabile al contratto’ (*the substantive law applicable to the agreement*) e beneficiare ‘dell'assenza di formalismi’ (*lack of formalities*). Il lodo arbitrale è, con modalità diverse, *enforceable* (esecutivo), proprio come la sentenza di un tribunale nazionale.

Ma come si traduce “**lodo arbitrale**” in inglese? Noi suggeriamo *arbitration award* anche se *arbitral award* è una alternativa possibile.

E qual è la migliore traduzione di “**arbitro**”? Attenzione ad evitare strafalcioni, perché né *referee* né *umpire* sono accettabili, visto che si tratta di arbitri sportivi, non di giuristi. Nel contesto dell'arbitrato consigliamo *arbitrator* oppure, quando gli arbitri sono più di uno, *panel of arbitrators*. In caso di successo, potrete quindi affermare con una punta di orgoglio che *the panel of arbitrators issued an award in favour of my client*.

Al professionista con significativa esperienza internazionale nel campo dell'ADR suggeriamo, nell'*heading* del profilo LinkedIn, di **sottolineare adeguatamente la propria competenza** con la dicitura *Expert in ADR & International Arbitration*.

Per iscriversi ai nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario a Milano e Bologna organizzati da Euroconference e EFLIT visitate il sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it).

